

Il presente documento, è redatto secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione. Contiene informazioni chiave che hanno lo scopo di aiutare a capire le caratteristiche di questo prodotto e di fare un raffronto con altri prodotti simili. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto **Danubio Auto Doppio Valore** sono fornite negli altri documenti che l'impresa è tenuta a consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Pacchetto Danubio Base

Nei limiti ed alle condizioni ivi previste e fino alla concorrenza delle somme assicurate, permette di assicurare il proprio veicolo (la cui data di immatricolazione non sia superiore ai 5 anni, all'atto della stipula) per i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di:

- ✓ Incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione di fulmini, anche se dovuto a dolo di terzi;
- ✓ Furto e Rapina, compresi i danni anche parziali prodotti nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso, compresi gli optional della casa costruttrice indicati in polizza e audio-fono-visivi se assicurati.
- ✓ danni ai Cristalli, ossia i danni accidentali da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo oltre che al tettuccio panoramico in vetro;

Le garanzie sopra elencate formano un pacchetto unico e non possono essere prestate separatamente.

Pacchetto Danubio Extended (opzionale e concedibile solo se acquistato il pacchetto Danubio Base)

Fermo restando i limiti e le condizioni previste per il pacchetto base, garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo descritto in polizza in conseguenza di:

- ✓ eventi naturali, ossia slavine, caduta accidentale della neve anche dai tetti, frane e/o smottamento di terreno, caduta di meteoriti, trombe d'aria, uragani, grandine, tempeste di vento, cicloni e tifoni;
- ✓ eventi sociopolitici ed atti vandalici, ossia a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;

Le garanzie sopra elencate formano un pacchetto unico e non possono essere prestate separatamente.

Pacchetto Danubio Kasko (opzionale e concedibile solo se acquistati i pacchetti Danubio Base ed Extended)

Fermo restando i limiti e le condizioni previste per il pacchetto base, garantisce l'Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo descritto in polizza in conseguenza di:

- ✓ urto contro ostacoli mobili e fissi, urto contro altro veicolo (collisione); ribaltamento; uscita di strada.

Pacchetto Autopack (opzionale e concedibile solo se acquistato il pacchetto Danubio Base)

Fermo restando i limiti e le condizioni previste per il pacchetto base, garantisce per il veicolo descritto in polizza l'indennizzo dei danni derivanti da:

- ✓ perdita chiavi, spese di custodia e parcheggio, indennizzo tassa di proprietà, rimborso spese di immatricolazione, garanzia bagaglio, trasporto vittime della strada.

Per le informazioni di dettaglio relative alle garanzie della polizza Corpi veicoli Terrestri, vedi il DIP aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- ✗ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;
- ✗ (salvo esercizio delle garanzie opzionali: Eventi Naturali, Eventi Socio-politici e Atti Vandalici) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- ✗ determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ✗ causati da semplici bruciature non seguite da Incendio;
- ✗ indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;
- ✗ causati dal conducente non abilitato alla guida del veicolo su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate; ciò vale anche per il caso di circolazione su aree che non rientrino in tali categorie;
- ✗ causati dal conducente che si trovi sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti ovvero psicotrope ai sensi del Codice della Strada;
- ✗ causati qualora il trasporto di persone sul veicolo non avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono assicurabili:

- ! veicoli con immatricolazione superiore ai 5 anni o con valore inferiore ad € 5.000;
- ! veicoli a noleggio senza conducente, taxi, camper e caravan;
- ! veicoli il cui valore di listino superi € 80.000 per autoveicoli fino a 35 q.li ed € 150.000 per autoveicoli superiori a 35 q.li;
- ! ciclomotori (compresi trasporto cose), motocicli, motoveicoli trasporto cose, autobus, macchine operatrici ed agricole;
- ! autovetture con marchio: Aston Martin, Bentley, Ferrari, Hummer, Lamborghini, Lotus, Maserati, Porsche e Rolls Royce.

Per l'elenco completo dei limiti e delle esclusioni vedi il DIP aggiuntivo.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio del Liechtenstein e del Principato di Monaco, dell'Area scandinava e dell'Islanda, del Principato di Andorra, della Svizzera e della Croazia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare sia il mancato Indennizzo del danno o un Indennizzo ridotto, sia il recesso o l'annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

- Devi pagare il premio o la prima rata di premio, al momento della consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanza. Il pagamento va eseguito presso l'agenzia o altro intermediario tramite il quale è stato stipulato il contratto, autorizzato a rilasciare i documenti previsti dalle disposizioni in vigore.
- E' prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, in tal caso gli oneri aggiuntivi sono pari al 5% del premio annuo. Il pagamento può essere effettuato tramite: assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure, nei limiti previsti dalla legge, con denaro contante.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio, o la prima rata di premio, è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

- Puoi dare disdetta alla Polizza mediante lettera raccomandata o a mezzo fax almeno quindici giorni prima della scadenza anniversaria. In mancanza, il Contratto se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente.
- Il Contratto, termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta, se è stato stipulato con la società, contestualmente ad un contratto R.C.Auto che garantisca per il veicolo oggetto della presente assicurazione, una simultanea copertura per la Responsabilità civile auto. In tal caso l'impresa, al fine di consentire la stipula di un nuovo contratto, manterrà operante la garanzia prestata con la polizza sottoscritta, fino alla data di effetto del nuovo contratto, ma non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza della polizza.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683